



Comune di San Cipriano d'Aversa

Provincia di Caserta

Ordinanza N. 14
Data di registrazione 27/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;
- che nell'ambito del territorio comunale devono essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

VISTO

- l'art. 28 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.05.2020 che dispone : "...nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, nell'ambito del territorio comunale, tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
- l'art. 29 del Codice della Strada che fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

CONSTATATO

- che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

RAVVISATA

- pertanto la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

RILEVATO

- che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla

manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali;

RITENUTI

- sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

ATTESO CHE

- il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

RITENUTO

- imprescindibile esercitare una pronta azione di rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi e un'adeguata cura dei terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate, onde scongiurare il verificarsi delle cennate situazioni di pericolo e non solo

VISTI

- l'art. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

- la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

- gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.05.2020;

- il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere entro il 15.03.2026 alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;

2. di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio,

3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;

4. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;

5. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;

6. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

7. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;

8. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;

9. che la vegetazione in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 3,00.

10) il divieto assoluto nel periodo che va **dal 1 giugno al 30 ottobre 2026** di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, stoppie, vegetazione spontanea ed accumuli di residui vegetali di sfalci e potature, con l'obbligo di osservare il divieto imposto dall'art 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014;

11) il divieto assoluto, lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati) fornelli o inceneritori che producano faville o braci,, fumare gettare fiammiferi sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali.

- ❑ **Le operazioni di cui ai suddetti punti 1, 3, 4, 5 e 6 devono in ogni caso essere eseguite almeno 4 volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario.**
- ❑ **I divieti di cui ai punti 7 e 8 sono sempre vigenti.**
- ❑ **La prescrizione di cui al punto 9 è sempre vigente**
- ❑ **Le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo.**

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni di seguito indicate:

- a)** nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 694,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
- b)** nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla tipologia dell'illecito commesso, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 255 e ss. del medesimo decreto legislativo;
- c)** la violazione dell'art. 28 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è punita con la sanzione pecuniaria minima di euro 125,00 e massima di euro 750,00 ed in tal caso la violazione è estinguibile con il pagamento in misura ridotta di euro 250,00
- d)** nei restanti casi le infrazioni saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede sanzioni amministrative da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- e)** nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio, se non configurabile un'ipotesi di reato penale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

L'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza provvederanno ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori nonché a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comune.sanciprianodaversa.ce.it

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura U.T.G. di Caserta
- al Comando Polizia Municipale
- al Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano d'Aversa
- Commissariato di Casal di Principe

Sindaco

vincenzo caterino / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.